

Roma, 3 luglio 2020

**A tutte le Associate  
- Loro Sedi -**

**Segnalazione**

*NEWS – Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2020\_133\_S**

**OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Donazioni in natura a rischio disparità: detrazione Iva solo dal 7 giugno**

Dopo varie peripezie e piccoli tentativi, finalmente con l’articolo 12-quater del Dl 23/2020 come convertito in legge 40/2020, il legislatore ha introdotto una detraibilità piena per tutti gli acquisti realizzati per effettuare delle erogazioni liberali. Peccato, che così come è costruita la norma gli effetti decorrono solo dal 7 giugno 2020, proprio ora che l’emergenza è meno grave. In effetti, il legislatore, mentre ha riconosciuto da subito benefici fiscali ai fini delle imposte dirette, ai fini Iva il risultato della piena detraibilità è passato attraverso diversi passaggi. Dapprima, infatti, è stata prevista la detraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto di determinate tipologie di beni, quali medicinali a uso compassionevole; successivamente, con l’introduzione del comma 3-bis nell’articolo 66 del Dl 18/2020 avvenuta in sede di conversione del successivo Dl 23/2020, è stato previsto un diritto a detrazione per quei beni oggetto di erogazione liberale effettuata in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. In particolare, il legislatore ha previsto che sono considerati come effettuati nell’esercizio di impresa gli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberale, prevedendo quindi un diritto a detrazione dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto, a prescindere dall’inerenza e afferenza dell’acquisto stesso rispetto all’attività svolta. Tuttavia, prima dell’introduzione di questo comma, il tema della detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti oggetto di successiva erogazione liberale, ha comportato in capo agli operatori la necessità di qualificare correttamente l’operazione realizzata, al fine di individuarne il relativo trattamento fiscale ai fini Iva. In particolare, con riferimento alle cessioni gratuite di beni per beneficenza e assistenza, il decreto Iva prevede che le erogazioni gratuite di beni costituiscono “cessioni” (ad esclusione di quelle che hanno ad oggetto beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa e di costo unitario non superiore a 50 euro e di quelli per i quali non è stata operata a monte la detrazione, in quanto acquisto non inerente). Tuttavia, quando i beni vengono donati ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione,

studio o ricerca scientifica e alle Onlus, la cessione è esente da imposta in base all'articolo 10, comma 1, n. 12) del Dpr 633/1972. La diretta conseguenza della realizzazione di un'operazione esente è il limite alla detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti.

Fonte: Simona Ficola e Benedetto Santacroce, *Donazioni in natura a rischio disparità: detrazione Iva solo dal 7 giugno*, in Il Sole 24Ore, 28 giugno 2020.

## ➤ **Le donazioni in natura anti-Covid trovano anche la detrazione Iva**

Detraibili ai fini Iva gli acquisti dei beni in natura ceduti a titolo gratuito per finalità di contrasto all'emergenza Covid. Con la conversione in legge del Dl liquidità (Dl 23/2020, convertito in legge 40/2020) è stato aggiunto un nuovo comma 3-bis all'articolo 66 del Dl Cura Italia, che già aveva introdotto una specifica disciplina agevolativa sotto forma di detrazioni/deduzioni per le erogazioni liberali effettuate in questa fase. La misura da ultimo approvata riguarda il trattamento Iva delle cessioni gratuite di beni in natura, che sono state tra i principali strumenti di solidarietà utilizzati negli ultimi mesi, specie a seguito delle chiusure di imprese ed esercizi commerciali in occasione del lockdown. In origine, l'articolo 66 non prevedeva un meccanismo di disapplicazione dell'imposta per tali operazioni ma l'agenzia delle Entrate (circolare 8/E del 2020) aveva ammesso la possibilità di estendere il trattamento previsto dall'articolo 6, comma 15, legge 133/1999 (legge richiamata all'interno dell'articolo 66), che assimila le cessioni gratuite di beni alla loro distruzione, escludendo l'applicazione dell'Iva in uscita e mantenendo in capo al donante il diritto alla detrazione. Tale disposizione, tuttavia, secondo la lettura fornita dall'Amministrazione finanziaria, non troverebbe applicazione a tutte le donazioni previste dall'articolo 66 ma solo a quelle che presentano i requisiti oggettivi e soggettivi del citato articolo 6 (ossia cessioni gratuite di prodotti alimentari e prodotti farmaceutici non più commercializzati o non commercializzabili, effettuate nei confronti di enti pubblici, di enti privati senza scopo di lucro che realizzano attività d'interesse generale, nonché nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, n. 12, del Dpr 633/72). Per agevolare ancora di più le erogazioni nel periodo emergenziale, il nuovo comma 3-bis fa un passo ulteriore. Ferma restando l'applicabilità del regime di cui alla legge 133/1999, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione prevista dall'articolo 19 del Dpr 633/1972. Ciò significa possibilità di portare in detrazione anche il costo di acquisto di beni che non costituiscono oggetto dell'attività d'impresa. Si pensi ad esempio alle molte realtà profit che hanno donato mascherine o altri dispositivi di produzione individuale, non rientranti nella propria attività produttiva. L'agevolazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva e, come gli altri incentivi dell'articolo 66, riguarda solo le erogazioni effettuate nell'anno 2020 finalizzate al contenimento/gestione dell'emergenza Covid. La nuova agevolazione si pone come alternativa a quelle previste dalla legge antisprechi (L. 166/2016) e dalla riforma del Terzo settore (articolo 83 del Dlgs 117/2017) sempre in relazione alle donazioni in natura. Sarà quindi importante verificare a monte il regime più vantaggioso, a seconda di molteplici fattori, quali la tipologia di beni erogati, le finalità dell'erogazione, i soggetti beneficiari e il soggetto sovventore. Così, ad esempio, i donatori imprese potranno valutare convenienti le misure della legge 166/2016 laddove oggetto dell'erogazione siano beni inclusi nel paniere specificamente individuato dalla legge (generi alimentari invenduti o prossimi alla scadenza, medicinali ed altri beni non idonei alla

commercializzazione o non più commercializzati come prodotti per la cura/igiene della persona e della casa, integratori alimentari, prodotti di cartoleria/cancelleria, libri, prodotti tessili, abbigliamento, mobili e complementi di arredo, giocattoli, materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, elettrodomestici a uso civile e industriale, nonché personal computer, televisori, tablet, e-reader e altri dispositivi elettronici). In tal caso, ai fini Iva le operazioni di cessione sono assimilate alla distruzione dei prodotti: non si applica quindi l'imposta sulle merci in uscita ed è riconosciuta la detrazione di quella assolta a monte. Per i donatori persone fisiche, invece, potrebbero entrare in gioco le agevolazioni della riforma del Terzo settore, attualmente applicabili solo alle donazioni rivolte ad Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps). Gli incentivi sono in parte simili a quelli previsti dall'articolo 66, con alcune differenze sul quantum. Quest'ultimo prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 30% dell'erogazione, per un massimo di 30mila euro. L'articolo 83 del Dlgs 117/2017, in più, contempla una percentuale di detrazione più alta (35%) se beneficiario dell'erogazione è una Odv e consente di optare per una deduzione dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (più conveniente in caso di aliquote marginali Irpef particolarmente elevate).

Fonte: Martina Manfredonia e Gabriele Sepio, *Le donazioni in natura anti-Covid trovano anche la detrazione Iva*, in Il Sole 24Ore, 23 giugno 2020.

## ➤ Passa agli eredi la detrazione per la ristrutturazione dell'immobile del de cuius

A seguito della richiesta di chiarimenti di un lettore circa la detrazione delle rate residue di spesa sostenuta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio da parte degli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile che era l'abitazione principale del deceduto, per l'immobile posseduto al 50% da ciascun erede che lo dichiara come immobile a disposizione non essendo locato, viene precisato che ricorrendo il presupposto della detenzione materiale e diretta esercitata congiuntamente da più eredi sull'immobile ereditato, la detrazione delle spese per il recupero del patrimonio edilizio spetta a ciascuno di essi in parti uguali. Si evidenzia che la detrazione si trasferisce loro per intero fin dalla quota maturata nell'anno del decesso e non va suddivisa con il de cuius in base ai mesi di esistenza in vita di quest'ultimo. L'ammontare della spesa pro quota va riportato al rigo E41 del modello 730, segnalando alla colonna 5 il codice «4» (immobile ereditato) e alla colonna 8 il numero della rata delle dieci che ancora residuano rispetto a quelle già fruite dal de cuius.

Fonte: Alfredo Calvano e Attilio Calvano, *Passa agli eredi la detrazione per la ristrutturazione dell'immobile del de cuius*, in Il Sole 24Ore, 22 giugno 2020.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci